

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2752

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BARTOLOZZI**

Disposizioni concernenti il procedimento per la ratifica dei trattati internazionali

*Presentata il 28 ottobre 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base al nostro ordinamento, i negoziati per la conclusione di un trattato internazionale si concludono con la firma del testo da parte di un delegato (plenipotenziario) del Governo in carica, ma il trattato non è ancora vincolante. Lo Stato si impegna solo all’atto della ratifica e, con la legge di autorizzazione alla stessa ratifica, il Parlamento autorizza il Governo a far divenire lo Stato italiano parte di un trattato di natura politica, che prevede arbitrati o regolamenti giudiziari, ovvero che comporta oneri per le finanze, variazioni di territorio o modificazioni di leggi, in attuazione dell’articolo 80 della Costituzione. In sintesi, dunque, le Camere prendono parte alla formazione dei trattati internazionali autorizzandone la ratifica, considerata la generale importanza che questi rivestono e la cui competenza (di regola assegnata al Governo) in determinati casi si ritiene debba essere espressione dell’organo più rappresentativo del popolo.

Nella prassi, purtroppo, si osserva che la procedura di ratifica descritta comporta un notevole ritardo dell’esecuzione del trattato in esame rispetto alla sua data di sottoscrizione. Si rende, pertanto, necessario un intervento normativo al fine di attenuare i ritardi e gli inconvenienti derivanti da tale situazione, rafforzando il ruolo politico e costituzionale delle Camere.

La presente proposta di legge prevede, quindi, la presentazione — due volte l’anno — di un unico disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di più accordi internazionali, sul modello felicemente adottato e sperimentato per il recepimento delle direttive europee (legge 24 dicembre 2012, n. 234), consentendo alle Camere un esame parlamentare più rapido di ciascun disegno di legge attraverso l’iscrizione nel calendario dei lavori con una scadenza prefissata e la possibilità di interventi su questioni connesse ai singoli rapporti bilaterali o patti multilaterali senza bloccarne l’iter. Ma, so-

prattutto, ciò consente di porre in evidenza le priorità della politica estera del nostro Paese, di razionalizzare l'attività delle Camere e di dare maggior autorevolezza alle relazioni internazionali.

Nello specifico, l'articolo 1 della presente proposta di legge, anche allo scopo di rendere più efficace la partecipazione dello Stato italiano alla formazione e all'attuazione delle norme di diritto internazionale pattizio, indica le finalità della legge che disciplina il procedimento di formazione della volontà dello Stato italiano nella procedura di ratifica e, contestualmente, i procedimenti e le misure che si rendono necessari per l'attuazione degli obblighi internazionali già vigenti per l'Italia.

L'articolo 2 disciplina i contenuti della relazione che il Governo deve presentare entro il 31 marzo di ogni anno al fine di permettere al Parlamento l'esame complessivo degli obblighi internazionali già vigenti per l'Italia, consentendo altresì il controllo

parlamentare sulle procedure volte alla formazione di tali obblighi.

L'articolo 3 individua nel 30 aprile e nel 30 ottobre di ogni anno le scadenze per la presentazione dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica ciascuno dei quali reca nel titolo l'indicazione: « Legge semestrale sui trattati internazionali » seguita dall'anno e dal semestre di riferimento.

L'articolo 4 determina il contenuto delle predette leggi semestrali, prevedendo che esse siano suddivise in due capi: il capo I recante l'autorizzazione alla ratifica dei trattati e il capo II recante le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali, anche mediante l'ordine di esecuzione.

L'articolo 5 prevede, quale salvaguardia per motivi d'urgenza, la possibilità che uno o più accordi internazionali possano essere oggetto di un autonomo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina il procedimento per la ratifica dei trattati internazionali di cui all'articolo 80 della Costituzione e per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi che ne conseguono.

## Art. 2.

*(Relazione annuale sullo stato dei trattati internazionali)*

1. Al fine di consentire al Parlamento l'esame complessivo degli obblighi internazionali vigenti per l'Italia e il controllo delle procedure volte alla formazione di tali obblighi, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere una relazione sullo stato dei trattati internazionali, predisposta di concerto con gli altri Ministri interessati, che, con riferimento all'anno precedente, indica:

*a)* l'elenco dei trattati sottoscritti e per i quali non sia stata ancora autorizzata la ratifica da parte del Parlamento, accompagnati dall'indicazione delle eventuali riserve già presentate dal Governo all'atto dell'apposizione della firma;

*b)* l'elenco dei trattati sottoscritti non rientranti tra i casi di cui all'articolo 80 della Costituzione;

*c)* l'elenco dei trattati sottoscritti e non ancora ratificati, per i quali sia già stata autorizzata la ratifica da parte del Parlamento, con l'indicazione dei motivi del mancato deposito o scambio dello strumento di ratifica e delle eventuali nuove riserve che il Governo intende apporre in sede di ratifica.

2. Nella relazione annuale di cui al comma 1 il Ministro degli affari esteri riferisce altresì:

a) sullo stato delle negoziazioni in corso, volte alla stipulazione di nuovi trattati internazionali, anche alla luce degli orientamenti generali che il Governo intende assumere per l'anno successivo;

b) sullo stato di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali vigenti per l'Italia, elencando i trattati già sottoscritti e ratificati e dando conto in particolare degli effetti da essi prodotti.

3. La relazione annuale di cui al comma 1 è sottoposta all'esame delle Camere che formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

4. Qualora un trattato internazionale concluso nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione preveda obblighi ricadenti per la loro attuazione su materie di competenza concorrente, la relazione annuale di cui al comma 1 è trasmessa altresì alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine dell'acquisizione del parere.

5. In deroga alle disposizioni dei commi 1 e 2, in fase di prima applicazione della presente legge, entro il 31 marzo del primo anno successivo alla data della sua entrata in vigore, il Governo presenta una relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali vigenti, dando conto in particolare dei trattati attualmente in fase di negoziazione, di quelli già firmati per i quali intende richiedere l'autorizzazione alla ratifica, di quelli autorizzati e non ancora ratificati, nonché di quelli ratificati.

### Art. 3.

*(Legge semestrale sui trattati internazionali)*

1. Entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno, il Governo, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri espressi dalle Ca-

mere e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, presenta alle Camere un disegno di legge recante il titolo: « Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali », completato dall'indicazione: « Legge semestrale sui trattati internazionali » seguita dall'anno e dal semestre di riferimento.

#### Art. 4.

*(Contenuti della legge semestrale sui trattati internazionali)*

1. La legge semestrale sui trattati internazionali è suddivisa in due capi, il primo recante « Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e relativi ordini di esecuzione », il secondo recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali ».

2. Il capo I contiene l'indicazione dei trattati internazionali per i quali si richiede l'autorizzazione alla ratifica, suddivisi per materie omogenee, e corredati dalle eventuali riserve già apposte dal Governo prima dell'apposizione della firma, nonché per ciascun trattato il relativo ordine di esecuzione.

3. Il capo II contiene le ulteriori norme eventualmente necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali mediante disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con obblighi sanciti dai trattati di cui si autorizza la ratifica.

4. Il capo II dispone altresì, laddove necessario ai fini dell'attuazione di obblighi internazionali:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

Art. 5.

*(Casi d'urgenza)*

1. Ferma restando la procedura di cui all'articolo 3, nei casi d'urgenza, uno o più trattati internazionali possono essere oggetto di un autonomo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0121420\*